



FBA
Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua
del Credito e delle Assicurazioni

Allegato 1

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Procedura per l'affidamento diretto, ex art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76 del 2020 convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120, per la fornitura di prodotti informatici, per una durata di 36 mesi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo. CIG 868058555A

PREMESSA

Il Fondo Banche Assicurazioni (nel prosieguo FBA o Fondo) è un'associazione avente personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 16 aprile 2008.

FBA è stato costituito a seguito dell'accordo interconfederale stipulato tra le rappresentanze sindacali delle imprese (ABI ed ANIA) e dei dipendenti (CGIL, CISL, UIL) ed opera in favore dei datori di lavori aderenti al Fondo e dei loro dipendenti, al fine di favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività imprenditoriale, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali.

La sua missione, individuata dalla legge e dallo statuto associativo, è finanziare, secondo le modalità fissate dall'articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati dalle parti sociali, secondo le modalità definite nel Regolamento approvato dall'Assemblea degli associati. Il Fondo promuove, inoltre, ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione continua in coerenza con il suo scopo istituzionale.

L'associazione opera senza scopo di lucro. Per l'espletamento delle proprie attività e il raggiungimento dello scopo statutario, FBA si avvale delle risorse ad esso provenienti sulla base di quanto disposto dall'art. 118 della legge 388 del 2000 citata, ossia lo 0,30% del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria, versato mensilmente all'INPS dai datori di lavoro aderenti al Fondo e dall'INPS erogato a FBA.

Per ulteriore documentazione informativa sull'Associazione: www.fondofba.it.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura di gara ha per oggetto la fornitura dei seguenti prodotti informatici:

(Tab. 1)	Prodotti	Durata
	N° 5 licenze Administrator Webex CISCO SUITE codice A-FLEX-NUM-EE Sottoscrizione Webex Meeting Suite. La sottoscrizione comprende Webex Meetings, Webex Teams, Webex Events e Webex Training	1 anno
	Installazione, Configurazione, training on the job on site ed assistenza	
	Garanzia Dell (service tag Dell) – Scaduta il 10/05/2019	
	1Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical	Da rinnovare fino a fine aprile 2023 (end of support)
	Sn: 80QP8D2	
	Sn: 80RP8D2	
	Sn: 80SL8D2	
	N. 4 rinnovi certificati GlobalSign OrganizationSSL (scadenza 27.08.2021)	1 anno
	N. 2 nuovi certificati GlobalSign OrganizationSSL	
	Licenza Mdaemon (scadenza 21.10.2021)	3 anni
	Licenza di aggiornamento MDaemon 120 utenti - Chiave: 12JJ330-KNC0TP5-1LUYX3C	

Licenza di aggiornamento Antivirus per MDAemon 120 utenti 1 anno UP - Chiave: 12JJ330-3CSGXG5-1V2TGG5	
n° 60 ITEM Solarwind Codice: MSP RMM Solarwinds Descrizione: Pacchetto Monitoring & Security per PC e Server. Include: asset, patch management, report, automation, script, controllo remoto con Take Control, remote background management e reportistica	1 anno
Installazione Configurazione, training on the job on site e Servizio di assistenza per upgrade alle nuove versioni, modifiche policy, nuove configurazioni su ns. richiesta, report e gestione delle anomalie evidenziate dal sistema	
Rinnovo Licenza annuale Splunk (scadenza 06.10.2021). Cod. SE-T-LIC-ST Splunk Enterprise - Term License with Standard Success Plan - GB/day 2	1 anno
Servizio di assistenza per upgrade alle nuove versioni, modifiche policy, nuove configurazioni su ns. richiesta, report e gestione delle anomalie evidenziate dal sistema	
Rinnovo garanzia NAS QSAN - Cod. 95-XN8008T1-00 (scadenza maggio 2021)	1 anno
N. 20 Licenze aggiuntive cisco umbrella. Cod. UMB-INSIGHTS-K9	fino a Luglio 2024
N.4 licenze WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic + WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL 1 utente	
N. 2 Remote Desktop WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL 5 utenti	

Il Fornitore dovrà prevedere un servizio di assistenza tecnica su chiamata per tutte le anomalie dei prodotti forniti, per un periodo pari alla durata della fornitura come indicata nella tabella di cui sopra.

Tale assistenza dovrà essere fornita in modalità multicanale (mail, telefono, piattaforma di trouble ticketing) dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00 (esclusi festivi infrasettimanali).

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto alla garanzia per la difformità ed i vizi dei beni forniti per un periodo pari alla durata come indicata nella tabella di cui sopra. Per i prodotti per i quali non è prevista una durata, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto alla garanzia per la difformità ed i vizi dei beni forniti per un periodo di 12 mesi dalla data della fornitura. Rimane inoltre a carico dell'operatore economico aggiudicatario la garanzia per le difformità ed i vizi delle forniture non riconosciuti e non riconoscibili in fase di verifica di conformità. L'operatore economico aggiudicatario, con la partecipazione alla procedura, si impegna inoltre a fornire assistenza e manutenzione in garanzia *on site* dei beni forniti per un periodo pari alla durata come indicata nella tabella di cui sopra.



Tutto il materiale informatico richiesto dovrà essere conforme alle descrizioni e alle caratteristiche tecniche richieste nel presente documento (Tab. n. 1) e dovrà essere consegnato a cura e spese del fornitore. È compreso nel costo della fornitura ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, consegna "al piano".

Qualora il materiale informatico fornito, non presenti i requisiti richiesti, ne sarà ordinata la sostituzione e l'Aggiudicatario, per effettuare tali sostituzioni, non avrà diritto a proroghe del termine di consegna.

Per la fornitura si richiedono le seguenti certificazioni/autorizzazioni:

AZIENDALI:

- CISCO Premier Partner
- Cisco Umbrella for MSSPs Specialization
- Cisco Webex -->Advanced Collaboration Architecture Specialization; Collaboration Specialization (Specializzazioni)

Per il servizio di assistenza si richiedono le seguenti

RISORSE SPECIALISTICHE:

- Cisco Networking On-Premise and Cloud Solutions
- Express Collaboration Sales Engineer
- CCS - Collaboration Applications Implementation
- Splunk certified admin

Il Fondo si riserva, sempre nei limiti del valore massimo del contratto, di procedere all'acquisto di ulteriore materiale informatico, hardware e software, anche non ricompreso nel precedente elenco.

In tal caso sarà di volta in volta richiesto un preventivo all'affidatario e solo ove lo stesso risultasse coerente con i prezzi di mercato si procederà all'ordine sempre e comunque nel limite di spesa massimo previsto.

Sono ricompresi inoltre nell'oggetto dell'appalto la consegna e l'installazione degli stessi.

Il servizio dovrà essere effettuato in base alle disposizioni di legge, dell'avviso di indagine di mercato, del presente Capitolato descrittivo/prestazionale e dell'offerta economica.

Il materiale informatico richiesto nel contesto del presente appalto dovrà essere fornito nuovo e originale di fabbrica e conforme, ove compatibile con la fornitura richiesta, alle disposizioni di cui al D.M. emesso dal Ministero dell'Ambiente il 13 dicembre 2013, recante "criteri ambientali minimi (CAM)".

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

a) Il valore complessivo della fornitura è di € 70.000,00 oltre iva per l'intera durata del contratto ed è così suddivisa:

- **€ 45.000,00** oltre iva come importo a base d'asta per la fornitura dei beni e dei relativi servizi indicati nella tabella di cui all'articolo "Oggetto dell'appalto" del presente Capitolato [fornitura remunerata a corpo];



- **€ 25.000,00** oltre iva come importo a plafond per l'acquisto di ulteriore materiale informatico, hardware e software, anche non ricompreso nell'elenco di cui all'articolo "Oggetto dell'appalto" del presente Capitolato, durante la vigenza del contratto di fornitura [**fornitura remunerata a misura**]. Per l'acquisto di ulteriore materiale informatico con utilizzo del plafond sarà di volta in volta richiesto un preventivo all'affidatario e almeno a un altro O.E. e solo ove il preventivo dell'affidatario risultasse più conveniente si procederà all'ordine, fermo restando sempre e comunque il limite di spesa massimo previsto.

A seguito della valutazione dei rischi interferenti oggetto della presente gara, sono stati rilevati rischi di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente, l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e riferiti a rischi interferenziali, è pari ad **€ 873,00**.

Il prezzo delle forniture e dei servizi di cui alla tabella dell'art. 1 sarà determinato applicando la percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico aggiudicatario sull'importo complessivo di € 45.000,00 posto a base d'asta.

Trattandosi di appalto che in parte è remunerato a misura (plafond di € 25.000,00 oltre iva), l'Appaltatore prende atto e accetta che:

- le prestazioni e la quantità oggetto dell'affidamento saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli ordinativi effettuati da FBA, così come la relativa durata e il luogo di esecuzione;*
- l'affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che l'Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo degli ordinativi specifici sia inferiore a quello di cui al successivo punto iv;*
- l'Appaltatore non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione della fornitura da parte di FBA;*
- l'importo dell'affidamento, per la parte a misura (pari ad € 25.000,00 oltre iva) è da considerarsi quale importo presunto massimo di spesa. FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'affidamento che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante unicamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;*
- FBA non è vincolato a stipulare nel periodo di durata del contratto, ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'affidamento;*
- FBA resta libero di procedere all'acquisto presso altro fornitore ove il preventivo proposto dall'Affidatario risulti non congruo rispetto ai prezzi medi di mercato o superiore a quello praticato da altri operatori e senza che per ciò l'affidatario possa avanzare eccezioni e/o pretese;*
- si tratta in parte di contratto a misura (plafond di spesa di € 25.000,00 oltre iva) e pertanto ove il tetto di spesa massimo sarà saturato prima della naturale scadenza del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e ri-*

nuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato della fornitura, dalla data del primo ordinativo. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Il contratto si intenderà comunque cessato anche al raggiungimento dell'importo complessivo massimo di spesa previsto.

Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 10. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'affidatario è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione del presente affidamento e in ossequio alle disposizioni del presente capitolato descrittivo/prestazionale.

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente appalto, oltreché di quelle contenute nel presente capitolato descrittivo/prestazionale e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente.

Il Fondo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale utilizzato dall'appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L'affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o Mod. Uniemens) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Prima della stipula del contratto, e comunque entro il termine assegnato dal Fondo, l'aggiudicatario ha l'obbligo di consegnare:

1. Garanzia definitiva con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;

2. Polizza assicurativa RCT/RCO per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento, con massimale minimo di euro 2.500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. La polizza copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Tale polizza deve espressamente contemplare come terzi il Fondo Banche Assicurazioni, il personale del Fondo ed in genere tutti gli aventi causa con il Fondo, nessuno escluso, e comunque tutte le persone che usufruiranno del servizio, sia per i danni corporali, sia per i danni materiali. Eventuali franchigie previste nella polizza non potranno essere opponibili ai suddetti terzi. L'appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con scadenza annuale, copia dell'appendice di conguaglio quietanzata.

In caso di aggiudicazione a favore di RTI o di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) D. Lgs. 50/2016, sia la garanzia definitiva sia la Polizza Assicurativa RCT/RCO dovranno essere esplicitamente intestate all'intero RTI o al consorzio e alle consorziate. In alternativa, ogni componente del RTI o singolarmente il Consorzio e le imprese consorziate esecutrici, potranno produrre autonome Polizze Assicurative RCT/RCO con i massimali sopra indicati.

In caso di aggiudicazione a favore di un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016, sia la garanzia definitiva sia la Polizza Assicurativa RCT/RCO dovranno essere intestate al Consorzio.

Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione il Fondo potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione.

In tal caso, FBA potrà procedere ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione delle prestazioni rese avverrà successivamente alla consegna dei prodotti informatici ordinati da FBA. Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura.

La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

PEC: amministrazione@pec.fondofba.eu

La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara (CIG).

Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'affidatario.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Mancato rispetto dei termini per la consegna dell'intera fornitura iniziale e fissa indicata in tabella	1 per mille del valore complessivo dell'intera fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
2	Mancato rispetto dei termini per la consegna della fornitura degli ordinativi successivi	1 per mille del valore complessivo del singolo ordinativo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
3	Forniture difformi.	1 per mille del valore complessivo del singolo prodotto per ogni giorno naturale e consecutivo fino alla sua sostituzione.
4	Impiego di personale privo dei requisiti richiesti	1 per mille del valore complessivo dell'appalto per ogni giorno di utilizzo del personale privo dei requisiti

Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel presente capitolato descrittivo/prestazionale, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 10 del presente capitolato descrittivo/prestazionale, in materia di risoluzione del contratto.

Quanto dovuto dall'affidatario a titolo di penale verrà trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all'affidatario di subappaltare, anche parzialmente, il contratto oggetto del presente capitolato descrittivo/prestazionale.

Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Art. 10 - RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fondo può esercitare il recesso dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'affidatario dalle spese sostenute, per le forniture già regolarmente eseguite. Al recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
- subappalto o cessione del contratto;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- violazione delle disposizioni di cui all'art.14;
- in tutte le ipotesi previste dall'art. 108 D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'affidatario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'affidatario, il Fondo avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

In caso di risoluzione il Fondo procederà al pagamento delle sole prestazioni eseguite fino alla risoluzione stessa e nei limiti dell'utilità ricevuta da FBA nonché all'incameramento della cauzione definitiva, se prestata, o l'applicazione di una penale pari al 10% del valore contrattuale

L'affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Alla risoluzione si applica l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO

I termini indicati nel presente capitolato descrittivo/prestazionale e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi, salvo quanto diversamente ed espressamente indicato. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 12 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'aggiudicatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potranno essere consegnate direttamente al Fondo, dietro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'affidatario accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

L'affidatario riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accessi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A. così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 14 - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'affidatario sono coperti dall'obbligo di riservatezza.

ART. 15 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01, CON I RELATIVI CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO

L'affidatario è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. L'operatore economico aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, in caso di affidamento, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsiasi comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d. lgs. 231/01 e sue successive mo-

difiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì, in caso di affidamento, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che costituiranno parte integrante del contratto. L'operatore economico è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. L'operatore economico, in caso di affidamento, manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.

Che qualora la società offerente, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Che, in caso di affidamento si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. lgs. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati. L'affidatario si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

Art. 16 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

16.1. L'Appaltatore è nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in atto di nomina allegato alla presente.

ART. 17 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato descrittivo/prestazionale si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il presente capitolato descrittivo/prestazionale è costituito da n. 17 articoli ed è composto da n. 11 pagine.

